

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/317358343>

IL-RICICLAGGIO-MERCEOLOGICO-COME-RISPOSTA-SANZIONATORIA- ALLE-FRODI-NEL-SETTORE-OLEARIO

Article · May 2017

CITATIONS

0

READS

35

1 author:



Luchino Ferraris

Scuola Superiore Sant'Anna

8 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Il 'nuovo' decreto latte_ripercussioni di diritto internazionale ed europeo [View project](#)

Il riciclaggio merceologico come risposta sanzionatoria alle frodi nel settore oleario*

1. Introduzione. - 2. Sezione I: quadro normativo del settore dell'olio extra-vergine di oliva. - 2.1. La normativa comunitaria e nazionale a presidio della qualità dell'olio extra-vergine di oliva. - 2.2. L'inidoneità del sistema sanzionatorio per la repressione di frodi macroscopiche nel settore oleario. Il problema dei soggetti. - 3. Sezione II: il riciclaggio merceologico. - 3.1. La sentenza «Arioli» (Cass. Sez. II 18 dicembre 2014, n. 52625). - 3.2. Il reato di riciclaggio (art. 648 *bis*): potenzialità e problematicità dell'estensione dell'ambito di applicazione della norma alle frodi nel settore oleario. - 4. Conclusioni.

1. - Introduzione. Nel novembre 2015, le cronache italiane hanno dato ampio spazio alla notizia dell'apertura di un'inchiesta, da parte della Procura di Torino, P.M. Raffaele Guariniello, nei confronti di sette note aziende operanti nel settore oleario, accusate dei reati di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)¹.

Sia pur in ossequio al beneficio della presunzione di non colpevolezza *ex art.* 27, comma 3 Cost. con riferimento alla sussistenza di profili di responsabilità penale nel caso di specie, è evidente che frodi di questo genere non rappresentano un fenomeno né isolato, né nuovo nel nostro ordinamento. Coldiretti – la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza operante nell'ambito dell'agricoltura italiana – stima infatti che dall'inizio della crisi economica nel 2008 le frodi nel settore oleario siano aumentate del 300 per cento².

L'aumento esponenziale dell'attività delittuosa nel settore alimentare pone sempre nuove sfide per il legislatore e per il giudice, derivanti in particolare dalla constatata inadeguatezza del sistema sanzionatorio predisposto dalla legislazione penale italiana. Tra problemi applicativi, difficoltà di coordinamento con il diritto europeo e persistente necessità di rifondazione della giustizia penale, appare infatti sempre più arduo operare un'efficace opera di repressione dei comportamenti fraudolenti in ambito alimentare.

Per quanto riguarda il legislatore, sono attualmente all'esame delle Camere lo Schema di disegno di legge e le Linee guida illustrative predisposti dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita con d.m. 30 aprile 2015 e presieduta da Gian

* L'autore desidera ringraziare la prof.ssa Eloisa Cristiani, la prof.ssa Gaetana Morgante, l'avv. Camilla Capitani e l'avv. Edoardo Mazzanti per tutti i loro preziosi consigli e suggerimenti. Uno speciale ringraziamento va all'avv. Lucilla Tassi per il notevole supporto fornito durante la stesura del lavoro.

¹ Il fatto contestato riguarda la vendita come olio «extra-vergine» di prodotti che, dai controlli chimico-fisici effettuati, sono risultati non rispettosi dei richiesti parametri di acidità, perossidi e alchil esteri, determinando un declassamento dei prodotti in questione a semplice olio «vergine». Per una rassegna stampa sull'argomento si vedano, a titolo esemplificativo, i contributi de *Il Sole 24 Ore* (<http://www.ilssole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-11-10/bufera-sull-olio-d-oliva-guariniello-apre-un-indagine-falso-extravergine-184847.shtml?uuid=ACoV4FXB>), il *Corriere della Sera* (http://www.corriere.it/cronache/15_novembre_10/olio-d-oliva-venduto-come-extravergine-indagati-frode-commercio-responsabili-7-aziende-9570d46a-87ba-11e5-91a7-6795c226a8af.shtml), e *La Stampa* (<http://www.lastampa.it/2015/11/10/cronaca/lextravergine-era-in-realt-semplce-olio-di-oliva-jVNHv6r5ZdNbHjWJIq7O/pagina.html>). Peraltro, il reato di cui all'art. 517 c.p. è stato contestato in un secondo tempo ed a seguito di successive indagini, determinando questioni di competenza che hanno comportato la trasmissione degli atti alle Procure di Firenze, Genova, Spoleto e Velletri.

² COLDIRETTI, *Bene GdF su olio con + 300% sequestri da inizio crisi economica*; testo integrale disponibile su: <http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/attualita/pub/frodi-bene-gdf-su-olio-con-300-sequestri-da-inizio-crisi-economica/>.

Carlo Caselli³. Il tempo dirà se si sarà dato seguito all'istanza da tempo avanzata di strutturare la materia come una sorta di testo unico pensato come codice della sicurezza e della qualità degli alimenti⁴. Si segnala, peraltro, che la progressiva globalizzazione dei mercati e dell'economia fa emergere le implicazioni transnazionali della problematica delle frodi, questione di grande attualità nel diritto europeo, ove ancora non esiste una nozione unitaria di frode⁵.

Con riferimento al giudice, proprio l'inadeguatezza del sistema sanzionatorio a fronte di illeciti penali macroscopici ha probabilmente spinto la Cassazione ad applicare la figura del riciclaggio merceologico nella sentenza «Arioli»⁶. Malgrado l'accertamento della fattispecie non sia definitivo, in quanto finalizzato alla sola conferma del provvedimento di sequestro (nel caso di specie, documenti contabili, contratti e depositi concernenti olio vergine di oliva comunitario), suscita interesse l'interpretazione estensiva della giurisprudenza, ricomprendendo nell'ambito del reato di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) un'ipotesi fino ad allora considerata alla stregua di una frode pura e semplice (sia pur nelle sue varie declinazioni: vedi *infra*, par. 3.2).

Questo contributo, dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina la produzione e il commercio di olio extra-vergine di oliva nei suoi profili italiani ed europei, si propone pertanto di analizzare le potenzialità di una eventuale generalizzata applicazione del reato di riciclaggio nel settore in parola ad inchieste in corso e future. L'analisi mostrerà come una siffatta interpretazione estensiva possa determinare, per un verso, un arricchimento dello strumentario sanzionatorio e dunque una maggiore forza repressiva di comportamenti fraudolenti, ma, per altro verso, il rischio di scontrarsi con notevoli difficoltà applicative.

2. - Sezione I: quadro normativo del settore dell'olio extra-vergine di oliva.

2.1. - La normativa comunitaria e nazionale a presidio della qualità dell'olio extra-vergine di oliva. Le norme volte a disciplinare il settore oleario consistono principalmente in regole sulla composizione chimica, obblighi di confezionamento, norme di etichettatura e fornitura di informazioni al consumatore e disposizioni ulteriori sulla designazione di origine. Oltre alla disciplina generale che l'Unione europea appresta per il settore alimentare, ed in particolare il reg. (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari⁷, la normativa specificamente dedicata all'olio si rinviene principalmente nel reg. di esecuzione (UE) n.

³ Il lavoro della Commissione è ora confluito nel disegno di legge n. 2231, XVII legislatura, comunicato alla presidenza del Senato il 4 febbraio 2016. Gli obiettivi perseguiti, come già senza successo in passato, sono stati la razionalizzazione del sistema normativo e l'ammodernamento dell'intervento penale nella materia agroalimentare, perseguiti sviluppando direttrici politico-criminali distinte ma complementari, quali la delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari e l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati in materia agroalimentare. Le proposte di modifica riguardano il codice penale, tanto sul versante della tutela della salute pubblica (titolo vi del libro ii), quanto su quello dell'economia pubblica (titolo viii del libro ii), la legge n. 283 del 1962, il d.lgs. n. 231 del 2001 e taluni istituti del codice di procedura penale. Per un'analisi approfondita del progetto di riforma, cfr. C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, 1-15; M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, 2016, disponibile su www.penalecontemporaneo.it. La proposta di riforma del 2015 ricalca molte delle finalità evidenziate dalla precedente Commissione Donini del 2010: cfr. M. DONINI, *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *Cass. pen.*, 2010, 4457-4480.

⁴ D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI - D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, 2007, 21-40.

⁵ Per le conseguenze sul piano giuridico, cfr. F. LOTTA - J. BOGUE, *Defining Food Fraud in the Modern Supply Chain*, in *EFFL*, 2015, 114-122.

⁶ La sentenza in questione è Cass. Sez. II 18 dicembre 2014, n. 52625, Arioli, rv. 261.618.

⁷ Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Testo rilevante ai fini del SEE.

29/2012 e legislazione collegata⁸, nonché nel reg. (CE) n. 1513/2001⁹. Quest'ultimo – nell'Allegato – fornisce una definizione di oli di oliva vergine, ossia «*gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura*». All'interno di tale categoria, lo stesso allegato identifica l'olio extra-vergine di oliva come «*olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria*». Peraltro, l'art. 3, reg. della Commissione (CE) n. 1019/2002 ha ristretto la nozione di olio extra-vergine a quello ottenuto esclusivamente mediante procedimenti meccanici¹⁰. È significativo della complessità del prodotto in questione, nonché della necessaria presenza di una componente artigianale nella struttura produttiva, il fatto che sia prevista non solo una valutazione chimica, ma anche una organolettica da parte di un gruppo di assaggiatori qualificati («*panel test*») disciplinata nei dettagli dall'Allegato XII, reg. (CE) n. 2568/1991. La rilevanza del test dipende dalla circostanza che le risultanze dell'esame determinano cosa le imprese produttrici sono legittimate a segnalare in etichetta¹¹. Anche con riferimento alla valutazione organolettica è intervenuta la legge n. 9/2013 c.d. «salva olio», che, in parte a fronte della necessità di dare una risposta ai dubbi sollevati sull'attendibilità di tale procedura di valutazione da parte della *European Commission Advisory Group Olive Oil*¹², introduce l'obbligatorietà di una lunga serie di requisiti volti ad assicurare la fedele rappresentazione della trasparenza della procedura nel verbale¹³. Più in generale, la legge «salva olio» rappresenta una risposta organica ad esigenze diverse che hanno come *trait d'union* quello di mirare a placare la crescente preoccupazione del consumatore circa l'innalzamento degli *standard* di *food safety* nel proprio ambiente di riferimento¹⁴. Di conseguenza, la normativa citata interviene sulla classificazione degli oli e loro presentazione sul mercato, sulla tutela del consumatore nella comunicazione commerciale e nelle modalità di offerta al pubblico, sul funzionamento del mercato e le limitazioni della concorrenza, nonché in materia di contrasto delle frodi con annessa risistemazione delle sanzioni (su cui si dirà *infra*, par. 2.2.)¹⁵. Infine, è doveroso accennare alle regole poste dal legislatore europeo in tema di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati a produzione alimentare, nonché di qualsiasi altra sostanza destinata a far parte di un alimento o un mangime, disciplinate ora dal reg. (UE)

⁸ Reg. di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere *a*) e *b*), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del reg. (CE) n. 1234/2007 (regolamento «unico OCM»), fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del reg. (CE) n. 510/2006. Il regolamento in questione deve leggersi in combinazione con il reg. delegato (UE) n. 2015/1830 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica il reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

⁹ Reg. (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il reg. (CEE) n. 136/66 e il reg. (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva.

¹⁰ Reg. (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

¹¹ O. LANZARA, *La normativa sull'olio d'oliva nel diritto agroalimentare italo-comunitario*, Torino, 2014, 34. Per un approfondimento della valutazione organolettica nel settore oleario cfr. N. TURRI, *Tecnologia dell'olio di casa extra-vergine d'oliva*, Padova, 2009.

¹² Per la ricostruzione dei termini del dibattito cfr. O. LANZARA, *op. cit.*, n. 11, 35 ss.

¹³ L. 14 gennaio 2013, n. 9: norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

¹⁴ F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2009, 45 ss.

¹⁵ Per una trattazione di dettaglio della legge «salva olio», si rinvia a S. MASINI, *La qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini: la c.d. legge «salva olio*, in *Riv. dir. al.*, 2013, 23-27.

n. 178/2002¹⁶. Come acutamente osservato¹⁷, tracciabilità e rintracciabilità sono due concetti speculari, in quanto il primo allude all'identificazione di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte all'attività di produzione e commercializzazione di un prodotto, mentre il secondo descrive il processo inverso che permette l'accesso del consumatore alla filiera produttiva, rendendo possibile l'identificazione di tutte le sue tappe, fino al punto di partenza¹⁸. Il legislatore ha concorso a completare la disciplina in esame, non solo con l'emanazione della legge n. 38/2003¹⁹, ma soprattutto con la legge «salva olio» che all'art. 16 fa obbligo ai produttori di oli vergini, extra-vergini e lampanti di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della legge vigente, pena il divieto di commercializzazione del prodotto e l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative. Si impone ora l'analisi di tutte le norme poste dal nostro ordinamento per fronteggiare comportamenti fraudolenti (anche) rispetto alla normativa finora esposta.

2.2. - L'idoneità del sistema sanzionatorio per la repressione di frodi macroscopiche nel settore oleario. Il problema dei soggetti. L'analisi della complessiva adeguatezza della risposta sanzionatoria esige di soffermarsi sia sulle pratiche fraudolente più comuni, sia sulle principali figure di illecito predisposte per farvi fronte.

Sotto il primo profilo, secondo una Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta pubblicata nel 2015²⁰, i fenomeni di illecito penale in tema di olio sono classicamente costituiti da un ampio ventaglio di pratiche che includono alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, falsificazioni, contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari. Si aggiunge il c.d. «*Italian sounding*», ovvero una pratica che, pur senza sfociare in vera e propria contraffazione, si estrinseca in una illegittima evocazione dell'italianità del prodotto, idonea ad influire sulle preferenze del consumatore e al tempo stesso incidere negativamente sulla reputazione del *made in Italy* all'estero. Una più complessa tecnica delittuosa è quella del c.d. «olio di carta», ovvero la produzione fittizia di olio extra-vergine, supportata da false fatturazioni, spacciando come oli di origine italiana prodotti provenienti invece da altre zone del globo. Tipicamente ciò avviene in zone dove vengono usate coltivazioni di olivo ormai unicamente a scopo ornamentale per «legittimare» la produzione di olio in realtà proveniente da

¹⁶ Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. La disposizione chiave è l'art. 18, il quale dispone che:

«1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2».

¹⁷ O. LANZARA, *op. cit.*, n. 11, 118 ss.

¹⁸ Sulla tracciabilità, cfr. P. BORGHI, *Tracciabilità e precauzione: nuove e vecchie regole per i produttori mediterranei nel mercato globale*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2004, 75-83. Sulla rintracciabilità cfr. invece C. PERI - P. DI MARTINO, *La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnici e giuridici*, in *Alimenta*, 2004, 7-12.

¹⁹ L. 7 marzo 2003, n. 38, recante «disposizioni in materia di agricoltura». All'art. 1, lett. n) si delega al governo di «ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione».

²⁰ Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, «Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio d'oliva», Rel. Colomba Mongiello, approvata dalla Commissione nella seduta del 17 settembre 2015, 19-29.

altre zone, spesso extraeuropee. La «deodorazione» è invece una tecnica di lavaggio di oli di bassa qualità, i quali vengono così depurati dagli odori sgradevoli che promanano dalle olive, spesso ammassate lungamente sotto il sole o in cassoni prima di essere pressate. Tale pratica si accompagna talora, ma non necessariamente, con quella della «miscelazione», la quale per altro verso può anche essere perpetrata in via del tutto autonoma. Quest'ultima implica la combinazione di oli di categorie diverse, ovviamente diseguali per qualità. Ne risulta un prodotto che rientra solo ufficialmente nei parametri chimici dell'olio extra-vergine, in quanto prodotto di laboratorio²¹.

A fronte di tali vecchie e nuove pratiche delittuose, l'ordinamento italiano reagisce con la previsione di una serie di illeciti sia penali che amministrativi²². Tralasciando questi ultimi, peraltro valorizzati dalla recente novella del d.lgs. n. 103/2016²³ si deve preliminarmente notare che le ipotesi in cui le pratiche in parola creino un pericolo per la salute pubblica sono inquadrabili nelle fattispecie degli artt. 439-444 c.p., nonché delle figure criminose previste dalla legislazione speciale, in particolare dalla legge n. 283/62²⁴. Costruite secondo lo schema del reato di pericolo, tali norme si propongono la repressione di danni macroscopici, ipotesi in cui il legislatore ritiene giustificata una anticipazione della punibilità delle condotte.

Nel caso delle inchieste più recenti, tuttavia, non pare essersi posto un siffatto pericolo come conseguenza delle condotte incriminate. Ciò apre la strada all'applicazione di fattispecie diverse, che anzi con riferimento al settore oleario paiono le più ricorrenti. Si tratta principalmente di alcuni delitti contro l'industria e il commercio, quali l'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), l'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e l'art. 517 *quater* (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari). Fuori dal codice, si deve inoltre segnalare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 6 della legge «salva olio» (collocata all'art. 4, comma 49 *quater*, legge n. 350/2003)²⁵, che introduce il delitto di «fallace indicazione nell'uso del marchio avente ad oggetto olio di oliva». La ricostruzione dei rapporti intercorrenti all'interno del gruppo di reati da ultimo menzionato costituisce, come già più volte accennato nel corso della trattazione, un notevole problema aperto nell'ambito della repressione delle frodi nel settore oleario.

Centrale per gli illeciti in materia di olio d'oliva è la fattispecie di frode in commercio (art. 515 c.p.), che punisce l'operatore che, nell'esercizio di un'attività di commercio o di somministrazione, cede all'acquirente una cosa diversa da quella pattuita. Il legislatore delinea un delitto plurioffensivo, posto a tutela sia dell'interesse del consumatore che del produttore, il quale non vuole vedere i suoi prodotti scambiati con quelli di un altro operatore. In quanto reato comune, può essere commesso da chiunque, senza cioè che sia necessario rivestire particolari qualifiche o possedere determinate qualità. Così, soggetto attivo del reato può essere non soltanto il titolare della ditta, ma anche i dipendenti, i familiari, i rappresentanti o i semplici mandatari, come pure il socio che rappresenti la ditta e, potenzialmente, il

²¹ Per un'analisi delle modalità di rilevamento dei fenomeni di contraffazione da un punto di vista tecnologico, cfr. MING-QIANG ZOU - XIAO-FANG ZHANG - XIAO-HUA QI - HAN-LU MA - YING DONG - CHUN-WEI LIU - XUN GUO AND HONG WANG, *Rapid Authentication of Olive Oil Adulteration by Raman Spectrometry*, in *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2009, 6001-6006.

²² Per una più ampia ricostruzione della materia, M. PEZZULLO, *La contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative*, in *Disciplina del Commercio e dei Servizi*, 2013, 49-75.

²³ D.lgs. 23 maggio 2016, n. 103 recante «disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti».

²⁴ L. 30 aprile 1962, n. 283 recante «modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

²⁵ L. 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».

privato agricoltore o l'artigiano che vende i suoi prodotti direttamente al consumatore²⁶, nonché, in certi casi, il preposto nelle aziende di notevoli dimensioni²⁷. Nonostante la casistica sia limitata, è ormai pacifico in giurisprudenza che costituisca frode in commercio la vendita di confezioni di olio extra-vergine di oliva, proveniente da altra azienda, con etichettatura che ne certifichi la produzione e il confezionamento presso lo stabilimento del detentore²⁸. Peraltro, anche la mera detenzione di olio d'oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal diritto europeo integrano la violazione (sia pur al solo stadio del tentativo qualora tali prodotti non siano ancora stati posti in commercio)²⁹.

È importante sottolineare che la figura di reato di frode in commercio è integrata con la semplice divergenza tra cosa consegnata e cosa pattuita, senza che quest'ultima sia tutelata per la sua provenienza, origine o qualità tipica³⁰, né per la sua conformità alla normativa vigente in materia³¹. A soddisfare tali più specifiche esigenze interviene la fattispecie di cui all'art. 517 *quater* c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari), che reprime la c.d. «agro-pirateria», consistente nelle condotte di contraffazione ed alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine, ovvero la messa in commercio o la detenzione per la vendita di prodotti contraffatti. Si tratta di una classica norma penale in bianco, ove la classe di comportamenti sanzionati è compiutamente disciplinata a livello europeo con il reg. (UE) n. 1151/2012³², è, inoltre, speciale rispetto alla frode in commercio di cui all'art. 515 c.p.

Un analogo concorso apparente di norme – questa volta in virtù della sussidiarietà rispetto alla frode in commercio – si configura con il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), per «genuina» intendendosi non solo la sostanza non adulterata o contraffatta, ma anche quella che rispetta appieno i requisiti imposti dal legislatore³³. La sussidiarietà deriva dalla circostanza che il legislatore ha inteso delineare un reato di pericolo volto a reprimere una mera attività preparatoria rispetto alla frode in commercio, che pertanto potrebbe anche non avere mai luogo³⁴. Nel caso quest'ultima avesse luogo, il reato di cui all'art. 516 c.p. ne risulterebbe assorbito.

Per concludere il tema dei rapporti tra la frode in commercio ed altre figure affini, con frequenza evocate nel diritto alimentare, delicato appare il rapporto con l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Il reato in esame non è posto in realtà a tutela dell'interesse del consumatore, ma più generalmente dell'ordine economico. Proprio in virtù della diversa obiettività giuridica, appare ormai consolidato l'orientamento in base al quale tra gli artt. 515 e 517 c.p. vi è non concorso apparente di norme, ma concorso materiale di reati, in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati: il primo è costituito dalla consegna di *aliud pro alio* con conseguente violazione dell'esercizio dell'attività commerciale; il secondo si perfeziona con la semplice vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla consegna, con conseguente violazione dell'ordine economico sottostante³⁵.

Infine, alcune considerazioni merita il reato di «fallace indicazione nell'uso del marchio avente ad oggetto olio di oliva» di cui alla legge «salva olio». La norma reprime un uso del marchio «*con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da*

²⁶ Cass. Sez. VI 9 dicembre 1972, n. 8180, Rossi, rv. 122.596.

²⁷ Cass. Sez. VI 1° marzo 1983, n. 1833, Zanelli, in *Giust. pen.*, 1983, 549

²⁸ Cass. Sez. III 23 ottobre 2014, n. 44072, Beltracchini, rv. 260.544; Cass. Sez. III 18 ottobre 2011, n. 37508, Putignano, in *Riv. pen.*, 2012, 2, 183.

²⁹ Cass. Sez. III 8 settembre 2004, n. 36056, Bontindari, in *Giur. it.*, 2005, 1504.

³⁰ Cass. Sez. III 12 maggio 1997, n. 4375 in *Cass. pen.*, 9198, 2353.

³¹ Cass. Sez. VI 15 novembre 1982 n. 10872, Staffler, rv. 156.143.

³² Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

³³ Cass. Sez. III 19 febbraio 2004, n. 23276, Giani, in *Cass. pen.*, 2006, 3, 963.

³⁴ Cass. Sez. III 28 aprile 2003, n. 19625, Gaggi, in *Cass. pen.*, 2004, 887.

³⁵ Cass. Sez. III 19 novembre 2008, n. 43192, Martelli, in *Cass. pen.*, 2009, 11, 4294.

attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto», estendendo a tali condotte la pena di cui all'art. 517 c.p. qualora le stesse abbiano ad oggetto oli di oliva vergini. Si deve concordare con chi ha osservato che l'impegno del legislatore sia parso riflettere i dubbi circa la reale potenzialità afflittiva delle poche norme in materia di sostanze alimentari, interrogandosi sulla maniera in cui far tesoro delle accertate disfunzioni³⁶. Tuttavia, la scelta di dotare di sanzione penale un comportamento originariamente punito come illecito amministrativo appare in contro-tendenza rispetto all'ampia depenalizzazione operata nel settore alimentare nell'ultimo ventennio ed in particolare con il d.lgs. n. 507/1999³⁷. Si può discutere in generale in termini politici sulla bontà della depenalizzazione, ma nel caso qui in esame pare trattarsi di una scelta inopportuna, proprio per l'effetto di incriminare «violazioni puramente formali e spesso lontane da una afferrabile dimensione offensiva»³⁸. Al di là delle criticità concernenti la strutturazione della norma, è comunque evidente che la figura di reato in parola si riferisce a comportamenti di debole portata lesiva e dunque si palesa di scarsa utilità nello strumentario a disposizione del giudice di reprimere frodi di ingenti dimensioni.

A complicare ulteriormente l'opera di bonifica del mercato oleario dai comportamenti fraudolenti, si innesta la problematica dell'identificazione del colpevole in strutture aziendali complesse. In ambito alimentare, tale annosa questione, da sempre fonte di dibattito giurisprudenziale, pare sollevare problemi particolari in virtù del necessario collegamento con la nozione europea di «operatore del settore alimentare» («*food business operator*» nella terminologia inglese), di cui al reg. (CE) n. 178/2002. Ai sensi dell'art. 3(3) del citato regolamento, si considera operatore del settore alimentare «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo». La finalità dell'introduzione di una nozione uniforme, destinata a soppiantare le diverse scelte normative di imputazione della responsabilità operate a livello nazionale, risiede dunque nell'intenzione di inaugurare un «processo di concentrazione della responsabilità» in capo all'operatore del settore alimentare³⁹ su cui grava pertanto la «responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti» [art. 1(1), lett. a), reg. (CE) n. 178/2002]. Da tale definizione emerge una nozione trasversale di tale soggetto del diritto alimentare che, come è stato sottolineato, è preso in considerazione «non in ragione di una sua astratta qualificazione, ma semplicemente in ragione della sua partecipazione (quale essa sia) a questa sfera del produrre o del distribuire»⁴⁰.

Risulta pertanto evidente come i consueti problemi di imputazione della responsabilità in strutture aziendali complesse risultano aggravati dalla coordinazione con un concetto giuridico – quello di operatore del settore alimentare – rispetto al quale l'attribuzione della responsabilità può dar luogo a discrasie tra diritto europeo e diritto penale nazionale.

Sul piano strettamente penalistico, da ormai due decenni la giurisprudenza si è assestata su un approccio sostanzialistico secondo il quale non può essere dichiarata la responsabilità penale del legale rappresentante basandosi sul dato puramente formale della rappresentanza e dell'assenza di delega, dovendo accertare se vi siano altri soggetti che, sulla base dei compiti attribuiti o delle mansioni svolte, abbiano assunto obblighi di salvaguardia il cui venire meno fa sorgere in capo agli stessi una responsabilità

³⁶ S. MASINI, *op. cit.*, n. 15, 25.

³⁷ D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205».

³⁸ E. MAZZANTI, *L'apparato sanzionatorio introdotto dalla legge 9/2013: uso fallace del marchio avente ad oggetto olio di oliva vergine e responsabilità degli enti per frode alimentare*, in *La disciplina giuridica della filiera olivicolo-olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi* Atti del convegno, Firenze, 5 novembre 2013, Firenze, 2013, 152.

³⁹ D. PISANELLO, *La disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi generali di sicurezza ex artt. 18, 19 e 20, reg. 178/2002*, in *Alimenta*, 2006, 123.

⁴⁰ F. ALBISINNI, *Nuove regole per l'impresa alimentare*, in *Riv. dir. al.*, 2007, 4.

penale⁴¹. Anche recentemente la Cassazione ha avuto modo di ribadire il concetto, partendo dall'assunto che nella prassi aziendale la delega di funzioni possa risolversi in una mera *factio*⁴². Tale approccio deve essere accolto con soddisfazione, in quanto conforme a più alti *standard* garantistici imposti dal principio di colpevolezza, oltre a favorire lo sviluppo di una cultura aziendale improntata alla legalità. Si deve tuttavia notare come questo possa complicare le operazioni di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, senza contare che pare esonerare dalla responsabilità chi presiede l'impresa, soffermandosi sulla responsabilità per la singola attività anziché sull'adeguatezza complessiva della persona giuridica⁴³. Tale conclusione si deve peraltro confrontare con le contraddittorie indicazioni che giungono dal diritto europeo, ove la Corte di giustizia ha recentemente ritenuto legittime delle norme nazionali (nel caso in questione dell'Austria) che sanzionino penalmente l'operatore del settore alimentare anche a titolo di responsabilità oggettiva lungo tutto l'arco della catena alimentare. Infatti, nel caso in esame il distributore era stato condannato dalle autorità nazionali nonostante l'assenza di un comportamento doloso o colposo e senza che sussistesse nemmeno una sua violazione della disciplina comunitaria in tema di sicurezza alimentare, rispondendo pertanto del mero materializzarsi di un rischio per la salute o dell'inadeguatezza al consumo di una sostanza alimentare, in virtù della sua sola partecipazione ad un momento qualsiasi della «*supply chain*»⁴⁴. Da suddette considerazioni sembrerebbe potersi trarre la conclusione che ad una maggiore valorizzazione della colpevolezza da parte della giurisprudenza italiana a livello intra-aziendale faccia da contraltare una svalutazione dello stesso principio da parte di quella europea tra i diversi livelli di cui si compone la filiera alimentare. Nel settore oleario, prevalentemente disciplinato da fonti europee e spesso strutturato secondo filiere lunghe e complesse, tali incertezze interpretative non possono che complicare vieppiù l'attività di accertamento e repressione degli illeciti. Tutto ciò è peraltro aggravato dalla cattiva formulazione dell'art. 12 della legge «salva olio», che prevede l'estensione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla gran parte delle figure di reato codicistiche precedentemente esposte⁴⁵. La scelta legislativa corrisponde in sé ad una logica razionale, data la cruciale importanza di un'azione repressiva che non trascuri la dimensione collettiva del fenomeno, in particolare alla luce della conformazione del mercato oleario in Italia, in larga parte dominato da colossi aziendali che detengono ampie fette di mercato⁴⁶. Tuttavia, come acutamente sottolineato⁴⁷, non vengono specificati requisiti per identificare gli enti che

⁴¹ F. CENTONZE, *Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 369-379.

⁴² Cass. Sez. III 3 novembre 2015, n. 44335, D'Argenio, in *Dir. pen. e processo*, 2016, 220, su tale sentenza cfr. i commenti di I. SCORDAMAGLIA, *La «culpa in parando» nelle organizzazioni imprenditoriali complesse*, in *Giust. pen.*, 2016, 284-287; I. MARCHI, *Deleghe di funzione, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse nel settore alimentare*, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 220-228.

⁴³ S. MASINI, *Esonero da responsabilità degli organi di vertice di una impresa alimentare: insussistenza della delega e necessità di un modello organizzativo*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2013, 242-244.

⁴⁴ Corte di giustizia UE 13 novembre 2014, in causa C-443/13, *Reindi c. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck*, in *Racc.* 2014, par. 36.

⁴⁵ D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300». L'art. 12, comma 1, della legge «salva olio» così dispone:

«Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

⁴⁶ Sull'importanza della regolazione della responsabilità delle organizzazioni complesse nel settore agroalimentare, cfr. E. MAZZANTI, *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo. Tra lacune e spunti de lege ferenda*, in G. CERRINA FERONI - T.E. FROSINI - L. MEZZETTI - P.L. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione*, Cesifin online, 2016, 333-343; cfr. anche D. PISANELLO, *Obblighi di sicurezza alimentare nel mercato unico europeo tra gestione del rischio e responsabilità di impresa*, in *Dir. com. sc. internaz.*, 2008, 695-735.

⁴⁷ Così osserva E. MAZZANTI, *op. cit.*, n. 38, 155-156. In questi stessi termini, cfr. anche L. ANDRETTA - S. ROSOLEN, *Nuovi reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva*, in *Resp. amm. soc.*, 2013, 123-128.

operano nella filiera degli oli vergine di oliva cui la norma fa riferimento, né si restringe all'olio d'oliva l'oggetto materiale dei reati presupposti. Ne consegue che a tali enti potrebbero essere addossati i reati in questione anche per attività di contraffazione e adulterazione che non hanno nulla a che vedere con la produzione di olio. Il tema della responsabilità degli enti appare centrale anche nel progetto di riforma della Commissione Caselli, non senza il profilarsi di potenziali conflitti interpretativi⁴⁸.

3. - Sezione II: il riciclaggio merceologico.

3.1. - La sentenza «Arioli» (Cass. Sez. II 18 dicembre 2014, n. 52625). La sentenza «Arioli», resa a seguito della richiesta di riesame del sequestro probatorio *ex art. 257 c.p.p.*, è stata originata dall'acquisto dalla Spagna di olio dichiarato ufficialmente «extra-vergine di oliva» ma risultato in realtà – dalla documentazione contabile ed extra-contabile – olio lampante (non commestibile) oppure olio deodorato (vietato), quindi provento di frode commessa all'estero (reato presupposto). In particolare, è stata ritenuta la legittimità del sequestro disposto con ordinanza del Tribunale di Siena dell'8 maggio 2014 relativamente ai reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 484, 648 *bis*, 515, 516 e 517 *quater* c.p., in concorso tra loro, in quanto, non avendo preso parte alla illecita produzione di olio all'estero, veniva accertata, nei limiti del *fumus commissi delicti*, la sussistenza delle condotte di sostituzione e/o trasferimento avvenute in Italia di prodotto oleario proveniente da una società iberica. Tali condotte erano consistite in illecite operazioni di confusione/miscelazione/diluizione tra prodotti aventi caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche diverse tra loro, con l'intento di «compensare» i difetti e la reale origine delle sotto-partite utilizzate, con modalità idonee a celare la reale natura e qualità e, dunque, la provenienza illecita.

La sentenza in questione investe così il caso del riciclaggio «merceologico», inedito per le frodi in tema di olio extra-vergine. La connotazione «merceologica» del riciclaggio deriva dall'idea secondo cui le masse di olio – trattandosi di *res* commerciali – possano essere punite *ex art. 648 bis c.p.*, prima che ai sensi dell'art. 515 c.p., il quale di fatto viene in rilievo solo in una fase criminologicamente successiva del ciclo produttivo aziendale, cioè al momento della rivendita del prodotto miscelato. Agli imbottiglieri, dunque, viene consegnata una cosa per un'altra (secondo lo schema tradizionale dell'*aliud pro alio*). Pertanto, il riciclaggio si porrebbe logicamente di seguito rispetto ad *una* frode in commercio (nel caso in esame avvenuta all'estero e quindi non punibile in Italia), ma anche a monte di *una ulteriore e diversa* frode temporalmente successiva.

3.2. - Il reato di riciclaggio (art. 648 bis): potenzialità e problematicità dell'estensione dell'ambito di applicazione della norma alle frodi nel settore oleario. La regolazione e la repressione del riciclaggio presenta tradizionalmente profili di complessità sia per il legislatore che per il giudice, che derivano sia da considerazioni criminologiche, sia dal numero di varianti tramite le quali si può effettivamente estrinsecare l'attività criminosa descritta dalla norma incriminatrice. Sotto il primo profilo, è ampia la platea di soggetti che potenzialmente possono trovare l'occasione propizia per commettere il reato in parola, a causa del loro ruolo o della loro funzione nella realtà produttiva in cui operano: quindi non solo i delinquenti della strada, ma anche i «colletti bianchi»⁴⁹, che rappresentano il *trait d'union* ideale tra l'attività lecita ed il mondo dell'economia legale⁵⁰.

Sotto il secondo profilo, studi di settore hanno ormai chiarito che l'attività di riciclaggio si svolge secondo modalità diversificate, ma comunque «a tappe», il che rende ovviamente ancora più complicato

⁴⁸ Per l'analisi della responsabilità degli enti nel progetto di riforma della Commissione Caselli, cfr. F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen.*, 2017, 1-21; D. FONDAROLI - U. POLI, *Il disegno di legge s. 2231 recante «nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla commissione caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2016, 9-23.

⁴⁹ Nel senso originario di E. SUTHERLAND, *White Collar Crime*, Yale, 1983.

⁵⁰ Cfr. diffusamente R. RAZZANTE, *La regolamentazione anti-riciclaggio in Italia*, Torino, 2011.

l'accertamento e la prova⁵¹. Si aggiunga, infine, che il fenomeno ha un ampio radicamento all'interno di gruppi criminali organizzati - particolarmente mafiosi o terroristici - notevolmente attrezzati in termini di *know-how* e mezzi e che far fronte al fenomeno è reso particolarmente difficile dalla sua vocazione transnazionale⁵², influenzando in modo consistente l'economia a livello globale⁵³.

In tale contesto, la legislazione italiana, oltre all'incriminazione del reato di riciclaggio all'art. 648 *bis* c.p. (ricompreso tra i delitti presupposto ai fini della responsabilità *ex* d.lgs. n. 231/2001), prevede un'ampia normativa finalizzata alla prevenzione del fenomeno differenziata a seconda dei diversi settori professionali, tra cui, da ultimo, l'introduzione del d.lgs. n. 231/2007⁵⁴.

Tutte le su esposte considerazioni si riverberano anche sul piano strettamente normativo e debbono essere tenute in considerazione ai fini di un'estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie in esame. Quest'ultima è disciplinata dall'art. 648 *bis*, comma 1, c.p., il quale, «*fuori dei casi di concorso nel reato*», punisce «*chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*». Degna di nota è la quantificazione della sanzione, consistente nella pena della reclusione da quattro a dodici anni, unitamente alla multa. La misura è di gran lunga superiore agli altri reati contro l'industria e il commercio analizzati in precedenza (*supra*, par. 2.2.), nonché al reato previsto dalla legge «salva olio» – punito ai sensi dell'art. 517 c.p. – per i quali la pena base non supera mai i due anni di reclusione. Si può anticipare sin da subito, dunque, che in un contesto di scarsa effettività della sanzione penale, una figura di reato punita più gravemente rappresenta un'opzione attraente per l'Autorità giudiziaria che si trovi a dover reprimere frodi di ingente dimensione, in quanto suscettibile di bypassare diversi ostacoli sostanziali e procedurali per l'applicazione della sanzione, primo tra tutti la prescrizione del reato. Nelle considerazioni che seguono, si cercherà dunque di destrutturare la figura di reato isolandone tutti gli elementi costitutivi e valutando quali potrebbero essere le opportunità e gli ostacoli relativi ad una potenziale futura applicazione del riciclaggio merceologico alle frodi nel settore oleario.

Sotto diversi profili, una siffatta estensione dell'ambito di operabilità della norma risulterebbe pienamente rispettosa del dettato normativo.

In primo luogo, non sembra che essa possa essere esclusa ragionando sulla base del bene giuridico tutelato, sull'identificazione del quale, nel silenzio della giurisprudenza, la dottrina ha preso posizioni diverse. Se la *ratio* della norma può essere agilmente individuata nella volontà di evitare che patrimoni

⁵¹ Nonostante le differenze, sembrerebbe che alcune fasi siano ricorrenti. Dopo una fase del collocamento (*placement stage*), volta a liberarsi del denaro contante, segue una fase del camuffamento (*layering stage*) finalizzata a nascondere ogni traccia dell'origine delittuosa dei proventi, ed infine una fase dell'integrazione del denaro sporco nel sistema legale (*integration stage*), ossia il riciclaggio vero e proprio. Sulla ricostruzione nel dettaglio delle varie tappe, cfr. R. RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza - Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011.

⁵² Sui profili internazionali della lotta al riciclaggio, cfr. G. CAMPANA, *I profili internazionali della lotta al riciclaggio: gli strumenti di cooperazione in ambito amministrativo e penale*, in E. CAPPA - L. D. CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro - Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 311-363.

⁵³ Per gli effetti sulla politica economica cfr. T.S. PARADISE, *Money Laundering and International Political Economy*, in *Journal of Money Laundering Control*, 1998, 229-244.

⁵⁴ D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/2007/CE che ne reca le misure di esecuzione». Non ci soffermerà sulla portata di tale decreto, per quanto importante, in quanto non di immediata rilevanza per le frodi nel settore oleario. Infatti, diversamente dal d.lgs. n. 231/2001, che determina l'estensione della responsabilità derivante dal reato di riciclaggio all'ente ove il colpevole ricopre una delle funzioni o posizioni individuate dal decreto, il d.lgs. n. 231/2007 mira invece ad evitare che, a causa dell'attività svolta, determinate categorie di soggetti - prevalentemente nell'ambito del settore bancario e finanziario - siano anche inconsapevolmente utilizzate dai propri clienti per riciclare beni di provenienza illecita. Cfr. G. CASTALDI, *Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria, ABI*, intervento realizzato il 22 giugno 2010, 2010; testo completo disponibile su <https://ujf.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Audizione-Castaldi-220610.pdf>; R. RAZZANTE, *Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Padova, 2008.

formati all'interno di circuiti illegali possano essere utilizzati in attività lecite⁵⁵, si è variamente sostenuto che il riciclaggio sia preposto a presidio del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia, fino a ricollegarlo ad una più ampia dimensione macroeconomica⁵⁶. Peraltro, la Corte costituzionale si è pronunciata a favore della natura plurioffensiva del reato⁵⁷. In ogni caso, non pare incongruo che al bene giuridico del riciclaggio si riconducano comportamenti, come quello della sentenza Arioli, potenzialmente suscettibili di offendere tutti i beni sopra menzionati, senza contare la tutela del consumatore.

Analoghe indicazioni positive giungono dall'analisi della condotta, che consiste nella «sostituzione», nel «trasferimento» o nel compimento di «altre operazioni». Se per «sostituzione» si deve intendere l'attività di trasformazione di proventi illeciti in proventi «puliti» e per «trasferimento» si fa comunemente riferimento agli atti volti a movimentare il bene o il denaro attraverso strumenti negoziali o giuridici⁵⁸, la nozione di «altre operazioni» appare ben più delicata. Si deve in proposito concordare con chi sostiene che l'utilizzazione di una formula così elastica da parte del legislatore indichi la volontà di non lasciare vuoti di tutela nell'ipotesi in cui il sistema economico e finanziario escogiti nuove modalità delittuose sempre più raffinate, ponendo così una sorta di «clausola di aggiornamento automatico» all'interno della fattispecie criminosa⁵⁹. Su questo punto, pare che la configurazione operata nella sentenza Arioli colga pienamente le intenzioni del legislatore. Peraltro, a limitare l'arbitrio del giudice, garantendo così un'interpretazione della norma rispettosa del principio di tassatività, soccorre la successiva specificazione secondo cui le condotte menzionate devono essere perpetrate «*in modo tale da ostacolare la (...) provenienza delittuosa*» dei proventi del reato presupposto. Si deve precisare, infatti, che la locuzione ha il fine di descrivere la modalità della condotta (che è una «mera condotta») e non si riferisce all'elemento soggettivo, che richiede il solo dolo generico⁶⁰. Pertanto, ogni «operazione» può dar luogo a riciclaggio nella misura in cui *ex ante* sia idonea a determinare un effetto dissimulatorio circa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene medesimo, configurando così un reato a forma libera in linea con la natura «camaleontica» del riciclaggio⁶¹.

Infine, pare scontato sottolineare come anche con riferimento all'oggetto materiale del reato la formulazione aperta utilizzata dal legislatore, che affianca a denaro ed a beni la clausola «altre utilità», sia evidentemente suscettibile di ricomprendere l'olio d'oliva, del quale è innegabile la rilevanza economica. D'altra parte, si preannunciano per l'affermazione del riciclaggio merceologico difficoltà applicative ulteriori rispetto a quelle tradizionali. Esse sono connaturate alla strutturazione della norma come repressiva di un momento isolato all'interno di un fenomeno criminoso che si sviluppa in più fasi. Nella forma tipica del reato, tali fasi sono due (reato presupposto e riciclaggio), ma nella realtà economica esse possono anche consistere in una lunga serie, ove il confine tra i vari reati-presupposti e i successivi riciclaggi (nonché le ulteriori frodi che successivamente ne derivano) possono apparire di difficile demarcazione e, di conseguenza, la prova di tali fatti può risultare assai difficile da raggiungere. In realtà, già i rapporti tra delitto presupposto e riciclaggio sono delicati già nell'ipotesi tipica. Alcuni aspetti sono ormai pacifici: *in primis*, non è necessario che il reato presupposto sia stato provato in tutti i suoi elementi, risultando sufficiente che sia logicamente provato che l'oggetto materiale derivi da delitto non colposo⁶²;

⁵⁵ M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008.

⁵⁶ Per un riassunto del dibattito cfr. A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sino all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 53-69.

⁵⁷ Corte cost. 19 luglio 2000, n. 302, in *Giur. cost.*, 2000, 2306.

⁵⁸ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale - Parte speciale*, vol. II-I, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2015.

⁵⁹ Con tale espressione interpreto il pensiero di R. RAZZANTE, *op. cit.*, n. 51, 65.

⁶⁰ Che il riciclaggio sia reato a dolo generico risulta dall'evoluzione normativa - visto che il dolo specifico è stato espunto dal dato testuale - e lo ha comunque chiarito la Cassazione in Cass. Sez. VI 24 aprile 2008, n. 16980, Gocini ed a., rv. 239.844.

⁶¹ Cass. Sez. II 4 novembre 2011, n. 39756, Ciancimino ed a., in *Cass. pen.*, 2012, 1756; Cass. Sez. I 11 gennaio 2008, n. 1470, P.G. in proc. Addante e a., rv. 238.838; Cass. Sez. VI 9 gennaio 2009, n. 495 (c.c.), Argiri Carrubba, rv. 242.374; Cass. Sez. II 24 gennaio 2006, n. 2818, Caione, in *Cass. pen.*, 2006, 4057.

⁶² Cass. Sez. V 26 settembre 2008, n. 36940, Magnera, rv. 241.581.

in secundis, è il dettato normativo – tramite il richiamo dell'art. 648 *bis* c.p. all'art. 648 c.p. – a sancire la punibilità del riciclaggio anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità. Sotto questo profilo, la commissione del delitto presupposto di frode in Spagna non osta alla perseguibilità del successivo riciclaggio in Italia. In teoria, dal punto di vista criminologico e fenomenologico, l'autore del riciclaggio è estraneo rispetto alla progettazione e alla consumazione del delitto presupposto, ponendosi come un soggetto che impiega le proprie competenze di una realtà economica di riferimento per dare una veste legittima ai proventi illeciti⁶³. Tuttavia, nel caso concreto, può risultare molto arduo distinguere tra gli autori dei due delitti, anche in considerazione del fatto che, essendo spesso il delitto presupposto punito meno severamente, è ovvio interesse delle difese – in assenza di argomenti migliori per dimostrare la propria innocenza – allegare un concorso dell'imputato in detto delitto. La giurisprudenza adotta sistematicamente il criterio temporale: in altri termini, la collocazione temporale dell'accordo tra riciclatore ed autore del reato presupposto in un momento successivo rispetto alla commissione di quest'ultimo reato, dimostrerebbe l'inefficacia causale della condotta del riciclatore rispetto alla commissione di tale reato presupposto⁶⁴. Tuttavia, la prassi applicativa ha mostrato tutta l'insufficienza di tale criterio quando vi sono più condotte concatenate all'interno di ipotesi criminose complesse: tale è certamente l'ipotesi di situazioni come quelle della sentenza Arioli, ove vi è un delitto presupposto di frode non punibile, seguito dal riciclaggio dei relativi proventi, peraltro prodromico alla commissione di frodi ulteriori (e successivi riciclaggi?). Si tratta di ipotesi in cui la completa tracciabilità della molteplicità delle condotte delittuose diventa di fatto impossibile. Inoltre, se il delitto presupposto di frode, anziché essere automaticamente non punibile perché commesso all'estero, fosse commesso in Italia, i problemi di accertamento in discorso risulterebbero notevolmente acuiti. Più in generale, questo modo di ragionare rischia di aderire surrettiziamente all'idea che nel diritto alimentare – e più specificamente nel settore oleario – il riciclaggio rappresenti un presupposto necessario alla commissione di nuovi ed ulteriori reati futuri – in particolare la frode in commercio (art. 515 c.p.), ma non solo. Il rischio è dunque quello di punire un'unica condotta – nel migliore dei casi – con più figure criminose legate dal vincolo della continuazione (nella sentenza Arioli si trattò dei reati di cui agli artt. 484, 648 *bis*, 515, 516 e 517 *quater* c.p.). L'accertamento, a seconda dei casi, della sussistenza di uno o di una pluralità di reati, oltre a complicare notevolmente il lavoro dell'interprete, sembra ricorrere ad una finzione che si pone ai confini del principio di legalità dei reati e delle pene, dando per scontato che la commissione di un reato implichi automaticamente *anche* la commissione di un altro reato.

Infine, si deve rammentare anche l'incidenza dell'annosa questione relativa all'intensità del dolo. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene il dolo eventuale possa risultare compatibile con la figura di reato in esame, non è comunque sufficiente dimostrare la presenza di un'oggettiva situazione di sospetto, ma occorre almeno che, in una situazione di dubbio ingenerata nella coscienza dell'agente, quest'ultimo abbia comunque *deciso* di mettere in pratica le condotte⁶⁵. Sul punto, la sentenza Arioli – anche a causa della sua natura di provvedimento avente ad oggetto una misura di sequestro – è laconica, limitandosi ad affermare che «quanto poi al profilo soggettivo circa la consapevolezza da parte del ricorrente circa la natura effettiva dell'olio acquistato, il Tribunale (...) ha ragionevolmente ravvisato, sempre nei limiti del *fumus commissi delicti*, l'elemento psicologico dei reati ipotizzati alla luce delle accertate operazioni di miscelazione dell'olio di provenienza iberica con altro di qualità superiore». Si deve perciò concludere che in futuro l'applicazione del riciclaggio merceologico stimolerà necessariamente anche più approfondite valutazioni circa la consapevolezza

⁶³ A. CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale - Parte speciale*, Torino, 2013, 227.

⁶⁴ *Ex multis*, cfr. Cass. Sez. V 28 febbraio 2007, n. 8432, Gualtieri, rv. 236.254; Sul punto, si veda anche C. LONGOBARDO, *Orientamenti giurisprudenziali nella repressione delle condotte di riciclaggio*, in *Riv. pen. ec.*, 1995, 153-161.

⁶⁵ Cass. Sez. II 21 febbraio 2014, n. 8330, Antonicelli ed a., rv. 259.011; Cass. Sez. II 9 gennaio 2009, n. 511. Si deve altresì segnalare che, sia pure in tema di ricettazione, in tal senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. 30 marzo 2010, n. 12433, Nocera, in *Cass. pen.*, 2010, 2555.

dell'agente, che nel caso della sentenza Arioli «ci si è potuti permettere» di bypassare, data la natura dell'accertamento in questione. Sembra comunque molto difficile raggiungere tale prova in presenza di merci provenienti dall'estero, dal momento che, in assenza di più pregnanti elementi probatori, la lontananza dal luogo di commissione del delitto presupposto rappresenta un facile argomento per l'agente per allegare la propria ignoranza circa l'illiceità delle operazioni di miscelazione avvenute all'estero.

4. - *Conclusioni.* L'analisi ha mostrato come la disciplina sanzionatoria per far fronte alle frodi nel settore oleario si caratterizzi innanzitutto per la sua frammentazione. In altre parole, sulla vecchia disciplina dettata dal codice penale all'interno dei reati contro la salute pubblica e contro l'economia pubblica, si è innestata un'ampia – per non dire pletorica – e talvolta contraddittoria legislazione speciale, che ha introdotto illeciti amministrativi e penali e che di recente è stata occasionata anche dalla necessità di predisporre un apparato sanzionatorio contro le violazioni della disciplina europea più sopra esposta (*supra*, par. 2.1). Con riferimento al settore oleario, le conseguenze di questa stratificazione producono effetti di incertezza giuridica particolarmente gravi, che derivano da una pluralità di cause. In primo luogo, il coacervo di norme sovranazionali, nazionali e di fonte privata presenti nel settore alimentare pongono nuove criticità con riguardo al principio di legalità in materia penale⁶⁶. Inoltre, le tecniche fraudolente evolvono in continuazione, divenendo via via più insidiose e complicando l'operazione di accertamento dell'illecito. Ciò pone problemi anche in senso strettamente giuridico, dal momento che diventa sempre più complicato per gli operatori inquadrare i «nuovi» comportamenti fraudolenti in «vecchie» figure di reato di cui l'esperienza giurisprudenziale ha mostrato tutta l'inidoneità a fornire adeguata risposta sanzionatoria. Ciò è vero soprattutto per le fattispecie codicistiche, rispetto alle quali la scarsissima casistica giurisprudenziale costituisce un dato di fatto. Tuttavia, anche quelle successivamente introdotte non paiono essere riuscite nell'intento di assicurare un'adeguata risposta repressiva. Ad avviso di chi scrive, parlano in tal senso non solo la scarsa applicazione dei reati in parola, ma anche – e in parte conseguentemente – il tentativo della giurisprudenza di reprimere fenomeni fraudolenti con reati diversi e più gravi, come per l'appunto il riciclaggio. Infine, responsabilità consistenti sono da attribuire alle disfunzioni della giustizia penale. Come acutamente sottolineato, «anche il sistema penale è in difficoltà nell'accertamento delle responsabilità dei contraffattori e non solo perché non è agevole accertare le responsabilità di coloro che gestiscono i centri di produzione della contraffazione, ma anche per le rigidità che caratterizzano il procedimento penale che è concepito per accertare singoli episodi criminosi e responsabilità»⁶⁷.

In tale contesto, l'elaborazione della figura del riciclaggio merceologico appare primariamente animata dal fine di fornire all'Autorità giudiziaria uno strumento sanzionatorio ulteriore, rispetto al quale la misura della pena possa permettere di sanzionare adeguatamente illeciti di grosse dimensioni e, al contempo, rendere meno concreta l'estinzione del reato per prescrizione. Di tale opzione, sono state messe in luce gli aspetti più e meno promettenti in vista di una sua eventuale affermazione come strumento principe della lotta alle frodi nel settore oleario, ma si ritiene di concludere che le difficoltà di accertamento paiono molto consistenti, specialmente se messe in relazione con le problematiche strutturali di cui soffre la giustizia penale in Italia. È chiaro, comunque, che si tratta di un tentativo estremo di «ottimizzare» gli strumenti sanzionatori messi a disposizione dalla nostra legislazione penale. Su questo punto, è evidente la necessità di un intervento radicale del legislatore: la speranza che la riforma Caselli possa dare nuovo impulso al sistema non vale a sopire le istanze di chi da tempo – e non solo, ovviamente, con riferimento ai temi in discorso – sottolinea sulle perduranti esigenze di una nuova codificazione⁶⁸.

⁶⁶ A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: riflessi sul diritto penale alimentare*, in *Riv. dir. al.*, 2015, 43-60.

⁶⁷ F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milano, 2008, 15.

⁶⁸ G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale - Parte generale*, Milano, 2015, 33.

